

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUCCONI, AMICH, CERRETO, DE CORATO, GABELLONE, MAERNA,
MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, MILANI, FABRIZIO
ROSSI**

Norme per la protezione dei minori nell'impiego dei dispositivi elettronici e nell'accesso ai siti *internet* e alle reti sociali

Presentata il 18 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2007 Steve Jobs presentava al mondo il primo telefono cellulare collegato alla rete *internet* (*smartphone touchscreen*) senza tastiera fisica. Sono trascorsi quasi venti anni e la gamma dei compiti di questi strumenti « intelligenti » si è talmente ampliata da poter svolgere qualunque funzione. Oggi attraverso l'uso del cellulare si può ordinare il cibo a domicilio, guardare film, programmi e serie televisive, scattare foto e video di altissima qualità, inviare e ricevere messaggi di posta elettronica di lavoro, visualizzare qualsiasi destinazione geografica, giocare, ascoltare musica, controllare le previsioni meteorologiche, leggere i giornali e le ultime notizie e tanto altro ancora. Lo *smartphone*, grazie anche alle sue ridotte dimensioni e alla facilità di utilizzo, è

diventato uno strumento onnipresente tale da essere portato con sé ovunque al punto che la sua mancanza rende le persone irrequiete.

Come avviene con altri strumenti, bisogna però farne un uso consapevole e moderato. Purtroppo l'uso eccessivo di questi dispositivi sta comportando conseguenze negative in particolare nei confronti dei soggetti minori. Infatti l'ampia diffusione e l'utilizzo dei telefoni cellulari già da tempo ha sollevato preoccupazioni sui rischi di un loro abuso. Oggi si hanno evidenze scientifiche della comparsa di nuovi tipi di dipendenza e di gravi problematiche psicologiche e relazionali derivanti dall'utilizzo eccessivo di tali dispositivi.

Un comportamento associato all'utilizzo eccessivo dello *smartphone* è il cosiddetto

«*phubbing*», definizione inglese derivante dalla fusione delle parole «*phone*» (telefono) e «*snubbing*» (snobbare), ossia la tendenza a evitare le relazioni sociali per dedicare la propria attenzione allo *smartphone*. Questo avviene non soltanto nei contesti esterni ma anche e soprattutto nell'ambito delle relazioni familiari.

Se il *phubbing* è il fenomeno più visibile di una tendenza «alienante» derivante dall'utilizzo eccessivo dello *smartphone*, meno evidenti e più gravi sono invece le ricadute psicologiche di una prolungata esposizione alla rete *internet*.

Sull'argomento sono ormai numerosi gli studi e i rapporti delle istituzioni internazionali e della comunità scientifica. A tale riguardo, appare utile richiamare lo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico condotto nel 2024 «*From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity*», i cui risultati evidenziano gli effetti negativi dell'uso di *smartphone* e delle reti sociali telematiche (*social media*) sul rendimento scolastico oppure il rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2024 «*A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada*», che ha anch'esso evidenziato come l'uso dei *social media* tra gli adolescenti abbia subito un notevole incremento, determinando la significativa diffusione di fenomeni di dipendenza, quali l'incapacità di fare un uso controllato degli *smartphone*, i sintomi da astinenza e il disinteresse verso altre attività, con conseguenze negative sulla vita quotidiana. Per quanto concerne l'Italia, il rapporto ISTISAN 23-25 dell'Istituto superiore di sanità, che tra il 2022 e il 2023 ha realizzato uno studio epidemiologico su alcune dipendenze comportamentali, evidenzia come l'utilizzo problematico dello *smartphone* colpisca oltre il 25 per cento degli adolescenti, con effetti negativi sul sonno, sulla concentrazione e sulle relazioni, e come, nella fascia di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, la dipendenza dai *social media* sia associata a un peggior rendimento scolastico rispetto a chi non ne è dipendente.

Sulla base di tali evidenze, sono sempre più numerosi i Paesi che, nell'ottica di migliorare i processi di apprendimento e di ridurre il tempo complessivo di connessione dei giovani alla rete *internet*, hanno introdotto o hanno intenzione di introdurre misure per limitare l'utilizzo dello *smartphone* e in diversi casi, limitatamente all'ambito scolastico, per proibirlo del tutto.

A tale proposito, preme rilevare che il Ministro dell'istruzione e del merito, Professor Giuseppe Valditara, in occasione della riunione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell'Unione europea del 12 maggio 2025, ha presentato una richiesta alla Commissione europea per elaborare una proposta volta ad adottare una raccomandazione che dia priorità al benessere e allo sviluppo cognitivo degli studenti, attraverso un utilizzo appropriato delle tecnologie. Lo stesso Ministro è altresì intervenuto attivamente sul tema emanando due circolari (n. 5274 dell'11 luglio 2024 e n. 3392 del 16 giugno 2025) per regolamentare l'utilizzo degli *smartphone* nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

Un intervento legislativo finalizzato a tutelare i minori dal rischio di dipendenza digitale appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un utilizzo eccessivo e non corretto dello *smartphone* può produrre sulla salute e sul benessere psichico e sociale degli adolescenti.

Per i motivi sopra esposti, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, estende il divieto di accesso dei minori di anni diciotto, già disposto per i siti pornografici dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, a tutti i contenuti pubblicati nella rete *internet* inadatti, come individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nella delibera n. 9/23/CONS del 21 febbraio 2023 recante adozione delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio. Di quali contenuti si tratta?

La citata delibera dell'AGCOM fa espresso riferimento, oltre ai contenuti per adulti, anche a quelli concernenti: il gioco d'azzardo e le scommesse; le armi; la violenza; l'odio e la discriminazione; le sette religiose; i siti cosiddetti « *anonymizer* » ossia quelli che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività *on line* irrintracciabile. All'articolo 1, comma 2, invece, si introduce il limite d'età di sedici anni per l'accesso alle reti sociali telematiche.

Le disposizioni dell'articolo 1 rappresentano un primo necessario filtro, imponendo ai gestori di siti *web* e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video di carattere vietato, di verificare la maggiore età degli utenti, secondo le modalità tecniche e di processo stabilite dall'AGCOM per i contenuti pornografici.

È però necessario un secondo filtro, più generalizzato, che circoscriva l'attività del minore nella rete *internet* anche quando lo stesso visita siti *web* leciti. Per tali ragioni, l'articolo 2 della presente proposta di legge rafforza i sistemi di controllo parentale, disponendo l'obbligo per gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori legali di dotare il minore di anni quattordici solo ed esclusivamente di dispositivi elettronici di comunicazione con sistema di controllo parentale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, tali da consentire l'accesso diretto o indiretto alla rete *internet* solo tramite preventiva verifica e autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o tutore che è tenuto quindi a vigilare sulla condotta digitale del minore.

In questo modo l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore sono preventivamente informati di ogni tentativo di accesso alla rete *internet* da parte del minore e possono decidere se autorizzare o no la connessione e quando disattivarla. Il mancato adempimento di tale obbligo da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori legali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

250 a euro 2.500. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

Infine, l'articolo 3 introduce con una disposizione di rango primario il divieto di utilizzo di dispositivi di comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado, attualmente previsto dalle citate circolari del Ministro dell'istruzione e del merito. Si prevede, in particolare, tranne nei casi di motivate necessità personali o scolastiche di cui al comma 2, il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale in tutte le scuole di ogni ordine e grado se non prettamente finalizzato all'attività didattica e ferma restando la preferenza per i dispositivi tecnologici e digitali in dotazione all'istituzione scolastica. Tenuto conto che un analogo divieto sarebbe opportuno anche in altri contesti educativi, culturali e sociali, al comma 3 si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, nei limiti delle rispettive competenze, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e l'AGCOM, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possano stabilire, con decreto, ulteriori limitazioni all'utilizzo degli *smartphone* da parte dei minori in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Un intervento deciso in questa delicata materia è richiesto sia dalla comunità scientifica sia dai cittadini. Una recente indagine della Fondazione Marisa Bellisario, condotta anche tra le proprie associate, evidenzia come tre italiani su quattro, vale a dire il 75 per cento della popolazione, chieda l'introduzione di limiti all'utilizzo dello *smartphone* per i minori di quattordici anni di età. Tra i rischi più temuti figurano la riduzione della socialità (51 per cento dei cittadini e 83 per cento delle associate), i danni alla salute mentale (49 per cento dei cittadini e 64 per cento delle associate), la dipendenza tecnologica (48 per cento dei cittadini e 62 per cento delle associate) e il cyberbullismo (35 per cento dei cittadini e 55 per cento delle associate).

Con la presente proposta di legge si potrà finalmente dare una risposta forte e decisa a una diffusa richiesta di regolamentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Limiti di età per l'accesso a siti internet vietati e alle reti sociali telematiche)

1. Le disposizioni dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, si applicano anche ai siti *internet* come individuati dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9/23/CONS del 21 febbraio 2023.

2. L'accesso alle reti sociali telematiche è vietato ai minori di anni sedici.

Art. 2.

(Limite di età per il possesso e l'uso di dispositivi elettronici privi di sistemi di controllo parentale)

1. È vietato ai minori di anni quattordici il possesso o l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di dispositivi elettronici di comunicazione privi di sistemi di controllo parentale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che consentono l'accesso diretto o indiretto alla rete *internet* senza preventiva autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai dispositivi elettronici di comunicazione che consentono soltanto la funzione di chiamata vocale e i servizi di messaggistica istantanea senza accesso alla rete *internet*.

3. Gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori legali dei minori di anni quattordici sono tenuti a vigilare sul com-

portamento del minore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, adottando ogni misura idonea a prevenire e impedire il possesso e l'uso di dispositivi privi dei sistemi di verifica e autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo da parte del minore medesimo.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori legali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono destinate a campagne di informazione sull'utilizzo consapevole della rete *internet* e sui rischi connessi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Art. 3.

(Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatto salvo il loro impiego per finalità didattiche, ferma restando la preferenza per i dispositivi elettronici in dotazione all'istituzione scolastica.

2. L'utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale è ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto nel piano educativo individualizzato o nel piano didattico personalizzato per il supporto degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali e o scolastiche.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, nei limiti delle rispettive competenze, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per

la protezione dei dati personali e l'Autoretà per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono stabilire, con decreto, ulteriori limitazioni all'utilizzo di dispositivi elettronici di comunicazione personale da parte dei minori in specifici luoghi pubblici o aperti al pubblico.

PAGINA BIANCA



19PDL0149350